



AREA LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI CONFERITA ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA
FAENTINA

ORDINANZA SINDACALE n. 5 / 2024

OGGETTO: AMPLIAMENTO ATTIVAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO

VISTI

- L'art. 4 del DPR n.74 del 2013 che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- il Regolamento della Regione Emilia-Romagna n.1 del 03/04/2017 e s.m.i.di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
- Dato atto che l'art.5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art.12 comma 8 del predetto regolamento regionale n. 1/2017, attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici;

CONSIDERATO

- le temperature registrate a Brisighella si stanno mantenendo al di sotto della media stagionale;
- ritenuto di ampliare l'attivazione degli impianti di riscaldamento, per le scuole presenti nel territorio del Comune di Brisighella,

RITENUTO

- che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n.74 del 2013 e art. 12 comma 8 del regolamento regionale n.1/2017 e giustifichino un ampliamento del periodo di esercizio mediante accensione degli impianti dal 23/04/2024 al 27/04/2024, fatti salvi provvedimenti in caso di rilevanti ;

Tutto ciò premesso

ORDINA

l'ampliamento dell'attivazione degli impianti di riscaldamento nelle scuole del territorio del Comune di Brisighella, nel periodo dal 23 Aprile 2024 al 27 aprile 2024 (compresi), con l'osservanza delle norme previste dal D.P.R. 26.08.1993

n. 412

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, nel territorio del Comune di Brisighella, fino al 27 aprile 2024 compreso, precisando che la durata giornaliera dell'accensione non deve essere superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ossia non può superare le 6,5 ore giornaliere (tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno ed è consentito il frazionamento dell'orario di riscaldamento in due o più sezioni).

INVITA

la cittadinanza, gli amministratori condominiali ed i gestori di impianti a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura stabilita all'art. 3, comma 1 , del DPR 16/04/2013n, n.74 ovvero: 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Restano valide le esclusioni ai limiti imposti dal D.M. 383/2022 previste ai commi 5 e 11 dell'art. 1 (ospedali, case di cura, ecc.)

Lì, 24/04/2024

IL SINDACO
PEDERZOLI MASSIMILIANO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)